

**Estratto delle Condizioni di Assicurazione per la Responsabilità Civile  
Professionale per “Colpa Grave” dei Dipendenti della ASP di Potenza  
Polizza convenzione in corso di emissione  
con decorrenza dalle ore 24:00 del 1° maggio 2016**

Compagnia Assicuratrice	<p>AmTrust Europe Limited, con sede in Market Square House, St James's Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority. N. di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. La Rappresentanza Italiana AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano Tel. 0283438150 • Fax 0283438174 Email: milan@amtrustgroup.com - <a href="http://www.amtrusteurope.it">www.amtrusteurope.it</a></p>
Durata	dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019
Attività assicurata	l'attività connessa alla qualifica dichiarata nel Modulo di Proposta e svolta dall'Assicurato presso la o per conto dell'Azienda Sanitaria.
Massimali	L'assicurazione è prestata, per ciascun periodo assicurativo e per ciascun assicurato fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Oggetto dell'assicurazione	<p>Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli assicuratori prestano l'assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell'Attività Professionale, unicamente nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• azione di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL;</li><li>• azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;</li><li>• Perdite Patrimoniali, incluse nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, entro un limite del 10% del Danno indennizzato.</li></ul> <p>Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti.</p> <p>L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita; in tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimito per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).</p> <p>Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell'Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che precede.</p>
Forma della copertura	L'assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia è resa attiva solo quando la Richiesta di Risarcimento sia portata a conoscenza dell'Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione o accaduti o commessi non prima dei 10 (dieci) anni antecedenti la Data di decorrenza della garanzia.
Condizioni Generali	vedi Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa per il Trattamento dei Dati Personali.
Retroattività	il periodo temporale pari ai 10 (dieci) anni antecedenti alla la Data di decorrenza della garanzia.

## Ultrattività

Se durante il Periodo di Assicurazione l'Attività Professionale dell'Assicurato viene a cessare definitivamente per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all'espletamento delle sue attività professionali), l'attività già svolta dall'Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione.

Resta peraltro convenuto che, previa comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell'Attività Professionale, è riservata all'Assicurato, o in caso di decesso ai suoi eredi, la facoltà di prorogare annualmente la Polizza versando alla Società un premio annuo pari al 50% del premio corrispondente all'ultima mansione svolta a copertura delle Richieste di Risarcimento portate per iscritto a conoscenza dell'Assicurato dopo la cessazione definitiva dell'Attività Professionale purché conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività convenuto.

Tutto quanto sopra unicamente nel caso in cui la cessazione definitiva dell'Attività Professionale ed il premio dovuto per la proroga vengano rispettivamente comunicata e versato alla Società entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

## Esclusioni principali

Sono escluse dalla presente assicurazione le Richieste di Risarcimento:

- che fossero già note all'Assicurato prima della Data di decorrenza della garanzia;
- le Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima del Periodo di Retroattività stabilito in Polizza
- che pervengano all'Assicurato in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione, fatte salve le Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti a quanto disposto dal successivo Articolo 15 relativamente alla denuncia delle Circostanze;
- per danni che siano conseguenze dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica;
- per danni riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'Attività Professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo professionale o licenziato per giusta causa;
- derivanti da somministrazione o prescrizione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione;
- derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;

## Determinazione del premio

Il premio annuo dovuto relativo alla copertura assicurativa dell'Attività Professionale svolta dall'Assicurato, coerentemente con la qualifica ricoperta dall'Assicurato stesso, è quello risultante dalla tabella riportata di seguito:

cod.	Categoria di rischio	Premio annuo lordo
01	Medico	€ 480,00
02	Medico in formazione specialistica / specializzando	€ 336,00
03	Dirigente o quadro sanitario non medico	€ 240,00
04	Ostetriche	€ 240,00
05	Altro personale del comparto	€ 60,00

**N.B. i suddetti premi sono validi solo in caso di dichiarazione di assenza sinistri pregressi. In diversa ipotesi, la conferma delle condizioni e della efficacia della copertura, saranno soggette alla esplicita accettazione da parte della Compagnia Assicuratrice.**